



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
DI COMPETENZA COMUNALE**

Approvato con atto C.C. n. 9 in data 18/02/2009

Art. 1

Generalità ed ambito di applicazione

- 1) Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di precetti correlati a materie di competenza Comunale, nel rispetto delle disposizioni della Legge nr. 689/81.

Art. 2

Termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni

- 1) Il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione è di mesi 12 dalla data di contestazione immediata o notifica del processo verbale di accertamento. Qualora il verbale di contestazione venga redatto da organi diversi dalla Polizia Municipale, il suddetto termine decorrerà dalla data di ricezione del rapporto ex art. 17 della Legge nr. 689/81.
- 2) In caso di presentazione di scritti difensivi il termine di mesi 6 ricomincia a decorrere dal ricevimento dei predetti scritti da parte dell'ufficio competente.
- 3) In caso di richiesta d'audizione il predetto termine ricomincerà a decorrere dalla data di svolgimento dell'audizione stessa.

Art. 3

Quantificazione della sanzione

- 1) Nella quantificazione in concreto della sanzione si applicano i criteri indicati nell'art. 11 della Legge nr. 689/81.
- 2) Qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8bis Legge nr. 689/81) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%.
- 3) In caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale.

Art. 4

Criteri per la concessione di pagamento rateale

- 1) Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o, per la rilevanza dell'importo, potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono richiedere il pagamento rateale. Tale richiesta può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della Legge nr. 689/81.
- 2) Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.
- 3) Se la richiesta dell'interessato è accolta, il Responsabile del servizio, o suo delegato, dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili nei limiti e nei termini indicati nell'art. 26 Legge nr. 689/81.

Art. 5

Controdeduzioni dell'organo accertatore

- 1) Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di pareri o chiarimenti, gli atti vengono trasmessi dall'ufficio competente all'organo accertatore con la richiesta di controdeduzioni.
- 2) L'Organo accertatore si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 3) In mancanza di risposta entro i termini sopra indicati, l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria, pur nella incompletezza dei chiarimenti richiesti, può procedere comunque alla decisione sul caso con valutazione dei soli atti esistenti.

Art. 6

Ordinanza di archiviazione

- 1) L'ordinanza di archiviazione di un processo verbale di accertamento può essere disposta sia d'ufficio sia a seguito di presentazione di scritti difensivi.
- 2) Si applicano i principi indicati nella Legge nr. 689/81, con particolare riferimento all'indicazione contenuta nell'art. 23 penultimo comma (Il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente).

Art. 7

Norme transitorie e finali

- 1) Il presente regolamento, con esclusione dell'art.2 disciplina tutte le procedure sanzionatorie di competenza Comunale, comprese le istruttorie giacenti e pregresse.
- 2) L'art. 2 (termini per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione) sarà invece applicato alle procedure sanzionatorie relative a verbali di accertamento redatti dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento; per i verbali redatti sino a quella data resta in vigore il termine prescrizione di cui all'art. 28 della Legge nr. 689/81.